ticino(addiction)

Associazione professionisti delle dipendenze

Statuto

I. DENOMINAZIONE E SEDE - DURATA E SCOPI

Art. 1. Nome. L'Associazione professionisti delle dipendenze – TICINO ADDICTION è un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. TICINO ADDICTION è un'associazione privata, neutrale ed indipendente da ogni organizzazione politica o religiosa.

Art. 2. Sede. La sua sede è presso il luogo di lavoro del presidente.

Art. 3. Durata. La sua durata è illimitata.

Art. 4. Scopi. TICINO ADDICTION ha per scopo:

- la formazione, il perfezionamento e lo studio nel campo delle dipendenze e delle addiction
- l'informazione e la diffusione della conoscenza sulle tematiche della dipendenza e delle addiction
- lo scambio di conoscenze, l'incontro e la condivisione tra i professionisti ticinesi dei diversi campi relativi alle dipendenze e alle addiction
- la valorizzazione delle competenze e del ruolo degli operatori nel campo delle dipendenze
- la collaborazione e partnership con le associazioni simili a livello nazionale (e internazionale); la collaborazione con le istanze federali e cantonali interessate.

Art. 5. Mezzi. Per realizzare i suoi scopi TICINO ADDICTION:

- organizza gruppi di interesse tra i professionisti
- organizza formazioni di base e continue;
- incoraggia e realizza studi e ricerche; se necessario, partecipa a tali lavori;
- informa le autorità, il pubblico e i professionisti del settore sanitario, del lavoro sociale, dell'educazione e dell'insegnamento su queste questioni. Nella misura in cui lo giudica opportuno, prende pubblicamente posizione.

Art. 6. Per raggiungere i suoi obiettivi, TICINO ADDICTION può creare delle commissioni e delegare persone o istituzioni esterne. I membri possono proporre al Comitato la creazione di gruppi di lavoro.

II. MEMBRI

Art. 7. Membri ordinari. Possono diventare membri ordinari di TICINO ADDICTION le persone individuali che operano nel settore delle dipendenze o vi si interessano. La domanda di adesione va presentata per iscritto al comitato, il quale decide sull'accettazione della domanda. I membri ordinari hanno diritto di voto nelle questioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Art. 8. Membri sostenitori. Possono diventare membri sostenitori le istituzioni e persone giuridiche che sono interessate agli scopi ed attività di TICINO ADDICTION. Il conseguimento della qualità di membro sostenitore è sottoposto all'accettazione del Comitato ed al pagamento del contributo, proporzionale alla dimensione dell'istituzione. L'importo del contributo dei membri sostenitori è fissato dall'assemblea generale su proposta del Comitato. I membri sostenitori hanno la possibilità di partecipare alle assemblee con voce consultiva.

Art. 9. Membri onorari. Su proposta del Comitato, l'assemblea generale può conferire la qualifica di membro onorario a persone che si sono particolarmente distinte nel loro operato a favore di TICINO ADDICTION. Il membro onorario ha diritto all'esenzione del contributo.

Art. 10. Perdita della qualità di membro. La qualità di membro si perde:

a) con la presentazione scritta di dimissioni al comitato per la fine dell'anno civile in corso;
b) in caso di mancato pagamento del contributo
c) per espulsione: l'espulsione deve essere motivata da ragioni di grave inadempienza. Viene decisa dal comitato (con maggioranza semplice). Il membro espulso può ricorrere entro 30 giorni. Un' Assemblea generale, da convocare entro 3 mesi, deve decidere sul ricorso, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 11. Gli **organi di TICINO ADDICTION** sono:
a) l'Assemblea Generale,
b) il Comitato,
c) l'Ufficio del Comitato,
d) il revisore dei conti.

Assemblea generale

Art. 12. Membri. L'assemblea generale è l'organo superiore di TICINO ADDICTION. È costituita da tutti i membri ordinari ed onorari che vi hanno diritto di voto; i membri sostenitori dispongono di una voce consultiva.

Art. 13. Competenze. Le sue competenze sono le seguenti:
a) approvazione dello statuto e delle sue modifiche
b) approvazione dell'ordine del giorno dell'assemblea generale
c) approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente

d) approvazione dei rapporti annuali del comitato e dei revisori dei conti
e) elegge il presidente (o i copresidenti), i membri del Comitato e nomina l'organo di controllo;
f) preventivi
g) fissa l'importo dei contributi annuali;
h) L'assemblea nomina i gruppi di lavoro su proposta del comitato e definisce eventuali assemblee tematiche;
i) delibera su tutte le questioni che gli sottopone il Comitato, come pure sulle proposte individuali statutariamente depositate;
j) decide sull'eventuale ricorso ad una eventuale decisione di espulsione di membri; decide sui ricorsi di candidati non ammessi dal comitato; nomina i membri onorari;
k) decide lo scioglimento di TICINO ADDICTION

Art. 14. Assemblee generali. L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate su richiesta del Comitato o di un quinto dei membri. Le assemblee vengono convocate con almeno 3 settimane di anticipo, comunicando l'ordine del giorno. Le decisioni dell'assemblea sono limitate alle trattande indicate all'ordine del giorno.

Art. 15. Proposte. Le proposte individuali che devono essere oggetto di voto devono giungere per iscritto al presidente al più tardi 15 giorni in anticipo.

Art. 16. Organizzazione. L'assemblea generale è presieduta dal presidente; in sua assenza da un membro del Comitato designato dal presidente. È costituita indipendentemente dal numero di membri presenti. Le elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'assemblea decida diversamente. Le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità dei voti, quello del presidente è preponderante. Per la revisione degli statuti o lo scioglimento di TICINO ADDICTION è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti.

Comitato

Art. 17. Composizione. Il Comitato è composto da 5 a 17 membri nominati dall'assemblea generale per 2 anni e rieleggibili. Il presidente (o i copresidenti) è eletto dall'assemblea generale, mentre le ulteriori cariche (vicepresidente, segretario, cassiere, responsabili dei gruppi di lavoro) vengono distribuite all'interno del Comitato. I responsabili dei gruppi di lavoro dell'associazione sono anche membri del comitato e viceversa.
Può costituire, se necessario, nel suo ambito, un Ufficio di cui fissa le competenze.

Art. 18. Competenze. Le competenze del Comitato sono:
a) l'ammissione dei membri;
b) la realizzazione dei compiti che derivano dagli scopi di TICINO ADDICTION;
c) la preparazione dei conti e dei rapporti annuali;
d) l'elaborazione del bilancio;
e) l'utilizzo dei fondi conformemente al bilancio;
f) l'eventuale impiego del personale e la fissazione dei suoi compiti;
g) la proposta all'assemblea dei gruppi di lavoro e la fissazione del loro mandato;
h) la preparazione e convocazione delle assemblee generali;
i) le relazioni con i partner, enti ed associazioni con le quali collabora
j) ogni attività che non rientra nelle competenze dell'assemblea generale.

Decide a maggioranza semplice.

Art. 19. Firma. TICINO ADDICTION è impegnato dalla firma a due del presidente e di un membro di comitato (segretario).

Ufficio

Art. 20. L'Ufficio può essere costituito dal Comitato nel suo ambito. È formato da almeno 3 membri, comprende il presidente e il segretario. Gestisce gli affari correnti, prepara le sedute del Comitato ed assume i compiti che quest'ultimo gli assegna o delega.

Revisore dei conti

Art. 21. I conti sono verificati annualmente da un revisore dei conti nominato dall'assemblea generale, alla quale fa rapporto scritto.

IV. MEZZI FINANZIARI

Art. 22. Finanze. I mezzi finanziari di TICINO ADDICTION provengono:

a) dai contributi annuali dei membri;
b) dai ricavi dalle manifestazioni ed attività organizzate dall'associazione
c) da sussidi di enti pubblici e privati
d) da donazioni

Art. 23. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

V. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24. Scioglimento. In caso di scioglimento, l'assemblea generale decide la devoluzione dell'eventuale patrimonio rimanente ad istituzioni che perseguono obiettivi simili.

Art. 25. Riserve. Sono riservate le disposizioni dell'art. 60 e seguenti del Codice civile e quelle del Codice delle obbligazioni.

Art. 26. Entrata in vigore. I presenti statuti entrano in vigore con la loro accettazione da parte dell'assemblea generale.

Approvati dall'assemblea costitutiva del 16 giugno 2010 a Lugano.
Il comitato promotore: Cinzia Campello, Edo Carrasco, Paolo Cicale, Guido De Angeli, Dario Gennari, Pelin Kandemir Bordoli, Jasmine Lemo, Karin Orsi, Jann Schumacher, Giorgio Simona, Markus Weimann, Maurizia Zearo.

Aggiornati dall'Assemblea generale del 29 agosto 2019 a Lugano.